

Nel procedimento 13/78

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht della Città di Brema, nella causa dinanzi ad esso pendente fra:

JOH. EGGERS SOHN & CO., con sede in Brema

e

CITTÀ DI BREMA (Freie Hansestadt Bremen),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 31, 36, 86 e 90 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

In forza del § 40 della legge tedesca sul vino («*Weingesetz*») del 14 luglio 1971

(*Bundesgesetzblatt*, 16 luglio 1971, I, n. 63, pagg. 893 e segg./908), l'acquavite di vino indigena (*inländischer Branntwein aus Wein*), cioè prodotta nel territorio della Repubblica federale, può essere nominata «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» o «*Weinbrand*» solo se:

- 1) almeno l'85 % della sua gradazione alcolica proviene da distillati di vino prodotti nel paese (*im Inland*) mediante distillazione;
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) l'intero quantitativo di distillato adoperato è stato fatto stagionare per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale (*inländischer Betrieb*), che ha prodotto il distillato indigeno,
-
- 8) sia munito di un numero di controllo (*Prüfungsnummer*) che non viene concesso dall'autorità competente, se non si realizzano le condizioni previste dall'art. 40, 1° capoverso, nn. 1-7.

All'inizio del 1976, la ditta Joh. Eggers Sohn & Co., attrice nella causa principale, importava una piccola partita di distillato di vino francese. Non disponendo, da parte sua, di una distilleria, essa la metteva a stagionare, dopo aver pagato la cauzione doganale, per un periodo di sei mesi, in botti di quercia nella propria azienda e la trasformava successivamente in acquavite di vino. Al fine di ottenere la denominazione «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» o «*Weinbrand*» essa domandava all'amministrazione municipale di Brema, convenuta nella causa principale, l'attribuzione di un numero di controllo per permetterle di usare queste denominazioni. Il numero di controllo, che le era stato attribuito in un primo tempo, le veniva revocato in seguito all'accertamento che il prodotto non era stato ottenuto da distillati prodotti per l'85 % nella Repubblica federale e che il distillato di vino non

era stato immagazzinato presso l'azienda tedesca che aveva prodotto il distillato.

L'attrice nella causa principale impugnava questo provvedimento, invocando l'incompatibilità del § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weingesetz* con il diritto comunitario, in quanto la norma in questione costituisce un ostacolo per la libera circolazione dei distillati di vino, non giustificato dall'art. 36 del Trattato, ed una discriminazione fra i fabbricanti tedeschi di «*Weinbrand*», a seconda che essi posseggano o non posseggano una propria distilleria.

Ritenendo che la controversia sollevi problemi di interpretazione del diritto comunitario, il *Verwaltungsgericht* della città di Brema ha chiesto alla Corte di giustizia, con ordinanza 18 gennaio 1978, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- 1) Se gli artt. 30 e 31 del Trattato CEE, nonché il divieto di discriminazione posto dal diritto comunitario, vadano interpretati nel senso che la disciplina contenuta nel § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weingesetz* (legge sul vino) del 14 luglio 1971 (*Bundesgesetzblatt*, Parte I, 1971, pagg. 893 e segg. / 908), in base alla quale l'acquavite di vino indigena può essere denominata «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» o «*Weinbrand*» (acquavite di vino di qualità superiore) solo se
 - almeno l'85 % della sua gradazione alcolica proviene da distillati di vino prodotti nel paese
 - l'intero quantitativo di distillato adoperato è stato fatto stagionare per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale che ha prodotto il distillato indigeno, è incompatibile con il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative e con il divieto di discriminazione.
- 2) Nel caso di soluzione affermativa della questione precedente:

se l'art. 36 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che esso non giustifica la disciplina di cui al § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weinggesetz*.

- 3) Nel caso di soluzione affermativa di entrambe le questioni precedenti:

se gli artt. 90, n. 1 e 86, b), del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che la disciplina di cui al § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weinggesetz* non è compatibile con detti articoli.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la Corte il 9 febbraio 1978. In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l'attrice nella causa principale, il Governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale

L'attrice nella causa principale descrive gli svantaggi derivante dall'applicazione del § 40 del *Weinggesetz*, che sarebbe stato inserito nella legge tedesca sul vino solamente per pressioni del *Verband der Deutschen Weinbrennereien* (Associazione delle distillerie tedesche). L'applicazione del § 40 ha la conseguenza che, se vuole che siano attribuite ai propri prodotti, in quanto acquavite tedesca, le denominazioni di qualità «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» o «*Weinbrand*», essa non può acquistare distillati di vino in Francia, né scegliere i distillatori di gruzzo presso i quali approvvisionarsi, ma deve effettuare i pro-

pri acquisti presso i distillatori tedeschi, più cari dei loro concorrenti francesi, i quali, inoltre, in quanto produttori di acquavite, sono spesso suoi concorrenti.

I distillatori di gruzzo tedeschi acquisterebbero la materia prima, cioè i distillati grezzi (*Robbrände*), necessari per la produzione di distillati di vino, essenzialmente all'estero ed in particolare in Francia, e questi cosiddetti distillati grezzi provenienti dalla Francia non sarebbero in realtà altro che distillati di vino finiti (*fertige Destillate*), denominati dagli esportatori francesi distillati grezzi al solo scopo di mettersi formalmente in regola colla normativa tedesca. Questa questione solleva due problemi; in primo luogo, il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ed in secondo luogo il divieto di discriminazione.

Sulla prima questione

Per quanto riguarda il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, l'attrice nella causa principale dichiara di basarsi sull'interpretazione di questo concetto quale risulta dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare dalla sentenza 20 maggio 1976 (causa n. 104/75, *De Peijper*, *Racc.* pag. 635). Secondo l'attrice, si potrebbe dedurre da questa giurisprudenza che, perché si applichi il divieto, non è affatto necessario che misure di questo genere restringano effettivamente il commercio intracomunitario, ma è già sufficiente che esse siano atte a ciò. La disposizione secondo la quale il distillato di vino prodotto mediante distillazione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania non può venir usato per produrre un'acquavite tedesca di qualità avente diritto alle denominazioni «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*» se non in misura non eccedente il 15 % della gradazione alcolica, costituisce, in linea generale, un ostacolo per l'importazione di distillati di vino. Inoltre, poiché l'attrice nella causa principale non dispone di una propria di-

stilleria, ad essa è preclusa la possibilità di acquistare distillati di vino francesi al fine di produrre acquavite di vino di qualità (tedesca).

L'attrice nella causa principale si richiama altresì alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU 1970, n. 13, pag. 29), relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Il fatto che essa non possa ottenere il distillato di vino se non tramite distillerie tedesche crea un ostacolo per la libera circolazione di questo prodotto, del tipo di cui parla l'art. 2, n. 3, lett. g e k, di detta direttiva.

L'obbligo per l'attrice nella causa principale di acquistare il distillato di vino presso distillerie tedesche ha come conseguenza il rincaro della merce e costituisce uno svantaggio nella concorrenza con le distillerie tedesche, svantaggio che concreta a sua volta una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

Per ciò che riguarda il divieto di discriminazione, l'attrice nella causa principale osserva che esso si applica in particolare alle discriminazioni fra fabbricanti dello stesso prodotto. In un mercato comune nel quale l'attrice nella causa principale e le distillerie tedesche sono concorrenti, costituisce una violazione del principio di non discriminazione il fatto che le distillerie francesi non possano fornire un distillato originario della Francia, il quale non si distingue per nulla dal distillato di vino prodotto in Germania partendo dal distillato grezzo francese o da un vino alcolizzato francese. Il § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4 del *Weingesetz*, ha il solo scopo di creare a favore dei distillatori tedeschi un monopolio sulla distillazione dei vini destinati alla produzione dell'acquavite tedesca di qualità. In base a queste considerazioni, l'attrice nella causa principale conclude che bisogna risolvere affermativamente la prima questione.

Sulla seconda questione

Partendo dal principio che l'eccezione contemplata dall'art. 36 del Trattato CEE deve essere interpretata restrittivamente, l'attrice nella causa principale ritiene che un'operazione di carattere puramente tecnico come la distillazione di vini alcolizzati può essere effettuata in altri Stati membri almeno altrettanto bene che nella Repubblica federale di Germania. Il § 40 del *Weingesetz* costituisce pertanto un tipico esempio di discriminazione arbitraria e di restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato CEE.

D'altra parte, il § 40 del *Weingesetz* non può essere giustificato da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE. Non precisando i motivi di ordine pubblico che essa invoca, la convenuta nella causa principale riconosce che in Francia, paese d'origine dei «*Weinbrände*», si effettua la distillazione con cura e a regola d'arte. Inoltre, il riferimento fatto dalla convenuta nella causa principale al § 44 del «*Weingesetz*» in merito all'acquavite straniera non è pertinente, poiché il § 44 del *Weingesetz* è anch'esso contrario agli artt. 30 e 31 del Trattato CEE.

Sulla terza questione

Poiché questa questione non viene sollevata che per il caso in cui la Corte ritenesse compatibile il § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weingesetz* con gli artt. 30, 31 e 36 del Trattato CEE, come pure col divieto di discriminazione, l'attrice nella causa principale presenta unicamente alcune brevi osservazioni su questo punto.

Adottando la normativa oggetto della controversia, la Repubblica federale di Germania ha violato l'art. 86 del Trattato CEE, poiché i distillatori di gruzzo tedeschi dispongono nella Repubblica federale di Germania, cioè in una parte sostanziale del mercato comune, di una posizione dominante quanto alla produ-

zione del distillato di vino destinato alle acquaviti di vino di qualità e poiché il commercio fra Stati membri viene evidentemente pregiudicato da questa posizione dominante.

Il carattere abusivo della normativa consiste nella monopolizzazione della produzione e dell'invecchiamento del distillato di vino destinato in seguito ad essere venduto come «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» o come «*Weinbrand*». Questa restrizione, d'altronde, si fa ai danni del consumatore finale o degli intermediari, quale l'attrice nella causa principale.

B — Osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

1) Innanzitutto, in merito agli obiettivi presi in considerazione dal legislatore al § 40, 1° capoverso, del *Weingesetz*, il Governo tedesco chiarisce che il rimaneggiamento della legislazione vinicola nel 1969 (legge 16 luglio 1969, *Bundesgesetzblatt*, Parte I, pag. 871) aveva lo scopo di migliorare la qualità della produzione nazionale, adeguandosi alle finalità del legislatore comunitario (cfr. il secondo considerando del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 817, GU L 99, pag. 1, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate). La creazione di una denominazione di qualità, peraltro facoltativa, che costituisce l'oggetto del § 40, mira a raggiungere questa finalità, mediante l'introduzione di condizioni alle quali è subordinato l'uso di questa denominazione.

Per quanto riguarda la condizione imposta dal 1° capoverso, n. 4 (immagazzinamento dell'intero quantitativo di distillato per 6 mesi in fusti di quercia nell'impresa nazionale), il progetto di legge del 1967 aveva in un primo tempo previsto la concentrazione completa della produzione nella stessa impresa, poiché la «responsabilità unitaria» offre le maggiori garanzie di qualità. Al fine di evitare difficoltà particolari per la struttura di un grande numero di imprese, che sono tra-

dizionalmente imprese medie, il legislatore ha mitigato questa esigenza, pur rimanendo il più vicino possibile allo scopo perseguito: l'armonizzazione della distillazione e dell'invecchiamento determinano gli ingredienti più importanti del *Weinbrand* e costituiscono una condizione essenziale per la qualità del prodotto.

Per quanto riguarda la condizione imposta dal 1° capoverso, n. 1, secondo la quale almeno l'85 % della gradazione alcolica deve provenire da distillati di vino prodotti nella Repubblica federale, il governo federale sostiene che il legislatore federale ha considerato indispensabile, nell'interesse della garanzia di qualità e al fine della difesa del consumatore, subordinare l'uso della denominazione di qualità per i prodotti nazionali ad un controllo permanente che si eserciterebbe in particolare sul rispetto della condizione di cui al § 40, 1° capoverso, n. 1, del *Weingesetz*. Questa disposizione è motivata dal fatto che è fuori discussione che il *Weinbrand* tedesco ha una speciale caratteristica di gusto, conforme alle abitudini tradizionali dei consumatori. È dunque nell'interesse dei consumatori che la denominazione di qualità per i prodotti nazionali dipenda dal fatto che le operazioni chiave della fabbricazione, le quali determinano la qualità, si svolgano effettivamente nel territorio nazionale. A ciò si aggiunge il fatto che ammettere denominazioni di qualità per prodotti misti e per tagli di provenienza diversa violerebbe tutte le norme tradizionali.

Per questi motivi, il legislatore ha subordinato il diritto di usare la denominazione di qualità per l'acquavite nazionale al fatto che l'operazione determinante della distillazione abbia luogo nel paese stesso. La determinazione dell'ammontare dell'85 %, proporzione minima considerata come decisiva ai fini della provenienza, è stata ispirata dall'art. 30, n. 3, 1° comma, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816 (GU L 99, pag. 1).

Il Governo tedesco sottolinea, d'altra parte, che, grazie al § 44 del *Weingesetz*, le stesse condizioni si applicano alle acquaviti straniere, salvo che queste sfuggano al controllo intensivo esercitato sui prodotti nazionali. I prodotti stranieri godono ormai anch'essi, in ossequio, alla sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1975 (causa 12/74, *Commissione/Repubblica federale*, *Racc.*, pag. 181) della denominazione Weinbrand.

2) Il Governo tedesco intende inoltre confutare varie affermazioni dell'attrice nella causa principale.

All'affermazione che il distillato grezzo (*Robbrand*), proveniente dalla Francia, non sarebbe altro che un distillato di vino finito (*fertiges Destillat*), che non richiederebbe un'ulteriore distillazione, o un vino alcolizzato (*Brennwein*), il Governo tedesco ribatte che i prodotti di base per la produzione di acquavite di vino nazionale sono quasi totalmente importati da altri Stati. Non si vede per quale ragione l'impiego di vino alcolizzato, ai sensi del n. 21 dell'allegato II del regolamento n. 816/70 debba essere un'assurdità dal punto di vista economico.

In secondo luogo, l'affermazione che il distillato grezzo potrebbe essere utilizzato senz'altro come distillato finito è inesatta. Per distillato grezzo s'intende, al contrario, il risultato della prima distillazione, che dà luogo ad una gradazione alcolica di 60 %, cosicché, per ottenere la gradazione alcolica di 80-85 % circa, necessaria per la produzione successiva, bisogna compiere una seconda distillazione. L'affermazione poi secondo la quale il distillato di vino importato non potrebbe, a norma del *Weingesetz*, essere trasformato in acquavite di vino di qualità se non da distillerie e non da imprese quali l'attrice nella causa principale è anch'essa inesatta. Se il prodotto importato è un distillato grezzo, tutti i distillatori possono trasformarlo in acquavite nazionale, e il fatto che l'attrice nella causa principale non

posseda una distilleria propria fa parte della sua libertà economica. Se, invece, il prodotto importato è un distillato finito, nessuno può trasformarlo in acquavite nazionale.

3) Passando poi all'esame delle questioni sollevate, il Governo tedesco presenta le osservazioni che seguono.

Esso suggerisce, in primo luogo, di riformulare dette questioni come segue:

«1. Se l'art. 30, come pure il divieto di discriminazione del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro che subordini l'uso delle denominazioni facoltative di qualità per l'acquavite di vino nazionale alla condizione che:

— almeno l'85 % della gradazione alcolica provenga da distillati di vino ottenuti nel paese mediante distillazione;

— l'intero quantitativo di distillato adoperato sia stato immagazzinato per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale che ha prodotto il distillato indigeno mediante distillazione;

è incompatibile con le precitate disposizioni di diritto comunitario qualora norme di qualità in tal senso si applichino alle merci importate.

2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 36 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che le disposizioni nazionali sulla qualità, del genere sopra indicato, sono ammesse dalla norma suddetta.

3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) e di soluzione negativa della questione sub 2), se l'art. 90, n. 1 e l'art. 86, b) del Trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che norme nazionali di qualità del genere sopra indicato sono incompatibili con le suddette norme di diritto comunitario.»

Sulla prima questione

Questa questione riguarda non solo l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato (divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative), bensì anche il divieto di discriminazione, restando tuttavia inteso che sotto questo punto di vista la questione non può riguardare né l'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato, poiché i prodotti in questione non fanno parte dell'allegato II del Trattato e, di conseguenza, non sono sottoposti ad un'organizzazione comune di mercato, né all'art. 7 del Trattato, giacché il § 40, 1° capoverso, del *Weinggesetz* costituirebbe, se discriminazione vi fosse, una discriminazione fra imprese tedesche, a seconda che esse posseggano o meno una distilleria, ma non una discriminazione in ragione della nazionalità.

Si deve pertanto ammettere che, parlando di «discriminazione», il giudice nazionale ha avuto di mira la «discriminazione arbitraria», che consiste nell'imporre norme di qualità diverse per i prodotti a seconda che siano destinati al consumo interno o all'esportazione, nel senso dato a questo concetto dalla Corte nella sentenza 3 febbraio 1977 (causa n. 53/76, *Bouhelier*, «*Orologi ad ancora*», *Racc.* pag. 197) e che, d'altronde, viene presa in considerazione e vietata dall'art. 2, n. 1, (misure diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati) della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/65, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative (GU 1970, L 13, pag. 29).

Poiché la discriminazione così descritta si confonde con una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, il governo tedesco si ripropone di trattare congiuntamente questi due aspetti dell'interpretazione della portata dell'art. 30 del Trattato.

Esaminando la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai controlli delle norme di qualità, che si applicano

solo ai prodotti destinati all'esportazione, il Governo tedesco osserva che, mentre la sentenza 26 febbraio 1975 (causa n. 63/74, *Cadsky*, *Racc.* pag. 290) lasciava aperta la possibilità di considerare simili misure come compatibili col Trattato, la sentenza 3 febbraio 1977 (causa n. 53/76, *Bouhelier*, *Racc.* pag. 197) ha affermato che il carattere discriminatorio delle norme di qualità, derivante dal fatto che esse non erano richieste che per i prodotti destinati ad essere esportati, è determinante per qualificarle come misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. L'esame delle disposizioni in questione del *Weinggesetz* mette in luce due differenze sostanziali rispetto alle norme oggetto delle sentenze sopra esaminate. Da una parte si tratta di una denominazione di qualità facoltativa e, d'altra parte, la normativa sulla qualità si applica «indistintamente» ai prodotti nazionali, siano o no destinati all'esportazione, e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, così come risulta dal confronto fra i §§ 40 e 44 del *Weinggesetz*.

Non si tratta dunque di norme imperative di qualità alle quali si subordini l'importazione o l'esportazione, né di un trattamento diverso dei prodotti nazionali rispetto ai prodotti esteri. Non serve neppure richiamarsi all'interpretazione ampia data dalla Corte nelle sentenze 15 dicembre 1976 (causa n. 35/76, *Simmenthal*, *Racc.* pag. 1871) e 16 novembre 1977 (causa n. 13/77, *GB-Inno-BM*, *Racc.* pag. 2115) della nozione di misure d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, affermando che per ricadere sotto il divieto dell'art. 30 «è sufficiente che le misure di cui trattasi siano atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, le importazioni fra Stati membri». Infatti, benché questa condizione sia necessaria, cionondimeno essa non è sufficiente per ravvisare una violazione dell'art. 30, poiché, se così fosse, tutte le norme tecniche o di qua-

lità nazionali sarebbero vietate poiché tutte possono influire sugli scambi fra gli Stati membri. L'art. 100, 1° comma, del Trattato, che prescrive il ravvicinamento delle legislazioni allo scopo di eliminare gli ostacoli di questo genere, dimostra che questi ostacoli non possono essere qualificati come misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. La Corte, nella sentenza 16 novembre 1977 (causa n. 13/77, *GB-Inno-BM*, *Racc.* pag. 2115), ha espressamente ammesso che esistono numerose norme nazionali, le quali, nonostante i loro effetti restrittivi sugli scambi, sono compatibili con l'art. 30 del Trattato in quanto rientrano nell'ambito dei poteri conservati dagli Stati membri. Il Governo tedesco è d'accordo nel constatare che, conformemente alla sentenza della Corte 11 luglio 1974 (causa n. 8/74, *Dassonville*, *Racc.* pag. 837), le normative commerciali violano l'art. 30 se gli Stati membri superano i limiti dell'esercizio ragionevole dei loro poteri da essi conservati in materia. Questa ipotesi però non si verifica nel caso del § 40 del *Weingesetz*. Lo scopo, non contestabile dal punto di vista giuridico, del miglioramento della qualità, viene perseguito in realtà con mezzi adeguati alle esigenze obiettive del settore, poiché il principio della «responsabilità unitaria» nelle fasi della distillazione e dell'immagazzinamento nel territorio nazionale, posto in essere dal § 40, è indispensabile per garantire nel contempo la qualità e il gusto tradizionali, come pure la protezione dei consumatori, il che può, se necessario, essere provato con dichiarazioni d'esperti.

Il Governo federale conclude che il § 40 del *Weingesetz* non costituisce, pertanto, una discriminazione arbitraria ai sensi della sentenza *Bouhelier* (già citata) e costituisce una normativa «ragionevole» ai sensi della sentenza *Dassonville* (sopra citata). Esso propone di risolvere la prima questione nel senso che non violano il diritto comunitario né per quanto riguarda il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative al-

l'importazione e all'esportazione, né per quanto riguarda il divieto di discriminazione, quelle normative degli Stati membri che subordinano l'uso delle denominazioni facoltative di qualità per l'acquavite nazionale alla condizione che:

- almeno l'85 % della gradazione alcolica provenga da distillati di vino prodotti nel paese mediante distillazione;
- l'intero quantitativo di distillato adoperato sia stato immagazzinato per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale che ha prodotto il distillato indigeno mediante distillazione.

Sulla seconda questione

Tenendo conto della soluzione data alla prima questione, il Governo federale osserva che le considerazioni svolte a proposito dell'art. 30 del Trattato dovrebbero comunque essere valide, se del caso, per l'applicazione dell'art. 36 del Trattato CEE.

Sulla terza questione

La terza questione è stata sollevata per il caso di soluzione affermativa della prima questione e negativa della seconda, cioè nell'ipotesi che il § 40 del *Weingesetz* non sia giustificato dall'art. 36 del Trattato, e tende ad accertare se, allora, misure quali quelle contenute nelle norme oggetto della controversia non siano vietate dagli artt. 90 e 86 del Trattato.

Questa questione si ricollega alla censura formulata dall'attrice nella causa principale, relativa alla pretesa esistenza di un monopolio delle importazioni di distillato a favore delle distillerie tedesche.

Secondo il Governo tedesco, il § 40 del *Weingesetz* esclude, con la stessa sua formulazione, l'esistenza di un tale monopolio. Se si prende in considerazione l'importazione di distillato finito (*fertiges Weindestillat*), non può trattarsi di monopolio, giacché chiunque può impor-

tare questo prodotto, ma è vietato a tutti, comprese le distillerie tedesche, di dare all'acquavite nazionale, prodotta a partire da questo «fertiges Destillat», le denominazioni di qualità «Qualitätsbranntwein aus Wein» o «Weinbrand».

Se si prende in considerazione l'importazione di distillato grezzo (Rohbrand), non si è in presenza di alcun monopolio, poiché qualunque impresa, senza alcuna distinzione, è ammessa a trasformare questo «Rohbrand» in distillato finito e spetta unicamente al singolo fabbricante di acquavite il decidere se procedere egli stesso alla prima fase della distillazione oppure limitarsi ad effettuare le operazioni successive.

Le considerazioni che precedono dimostrano del pari che non esiste nessun indizio che consenta di sostenere che il § 40, 1° capoverso, nn. 1 e 4, del *Weingesetz*, può favorire lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante quale definita dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa n. 13/77, *GB-Inno-BM*, già precedentemente menzionata.

C — Osservazioni della Commissione

Descrivendo, anzitutto, la legislazione tedesca sui vini, la Commissione osserva che la legge 25 luglio 1930 (*Reichsgesetzblatt I*, pag. 356), vigente fino all'entrata in vigore del *Weingesetz* del 1971, non contemplava denominazioni particolari in funzione della qualità del prodotto.

Il *Weingesetz* del 1971, invece, introduce una distinzione in funzione della qualità, riservando a certi prodotti la denominazione «Qualitätsbranntwein aus Wein» e «Weinbrand» e fa inoltre, tanto per i prodotti correnti (distillati e acquavite) che per quelli di qualità, una distinzione fra prodotti nazionali e prodotti esteri (§§ 36, 38, 40, 42 e 44 del *Weingesetz* del 1971).

Per quanto riguarda i prodotti di qualità provenienti da altri Stati membri (§ 44),

la Corte, nella sentenza 20 febbraio 1975 (causa n. 12/74, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. pag. 181) ha affermato che la proibizione per i prodotti stranieri, di impiegare la denominazione «Weinbrand», è contraria all'art. 30 del Trattato CEE.

Per quanto riguarda i prodotti di qualità nazionali (§ 40), questa norma avvantaggia le distillerie tedesche rispetto ai produttori di acquavite che non dispongono di una distilleria, costringendo questi ultimi ad usare distillati di vino nazionali quando intendono produrre il «Weinbrand».

Secondo la Commissione, la condizione, imposta dal § 40 del *Weingesetz*, che l'85 % del distillato finito provenga da distillerie nazionali ha lo scopo, come è stato riconosciuto dalle autorità tedesche (relazione del Comitato della pubblica igiene del Bundestag, *BT Drucksache* 1969, V/4072), di «dare alle imprese che hanno acquistato o installato distillerie all'estero, la possibilità di utilizzare, almeno in una certa misura, anche il distillato di vino ivi prodotto». Se si considerano nel loro insieme le norme che disciplinano la produzione dei *Weinbrände* (nazionali ed esteri), si giunge alle conclusioni che, salvo una percentuale del 15 %, il distillato di vino estero non può venire impiegato che per la produzione del «Weinbrand» estero, e il distillato di vino nazionale unicamente per la produzione del «Weinbrand» nazionale, cosicché questo prodotto viene sottratto alla libera circolazione nel mercato comune.

Secondo la Commissione, dal fatto che essa, fino ad ora, non ha criticato il § 40 del *Weingesetz* non si può dedurre che essa aderisce in pieno al suo contenuto. I servizi della Commissione, non appena sono venuti a conoscenza degli elementi della presente controversia, hanno esaminato se non fosse il caso di proporre alla Commissione di avviare contro lo Stato membro un procedimento per inadempienza ai sensi dell'art. 169 del Trattato.

Nella controversia in oggetto, tuttavia, si tratta solamente di fornire al giudice nazionale un'interpretazione del diritto comunitario che gli permetta di decidere se deve rifiutarsi di applicare le norme nazionali in quanto incompatibili col diritto comunitario.

Sulla prima e sulla seconda questione

Per valutare appellativi come «cognac» e «*Weinbrand*» e i requisiti connessi a queste denominazioni, bisogna, secondo la Commissione, prendere in considerazione separatamente vari elementi.

Le denominazioni d'origine, protette e riconosciute anche dal diritto comunitario, designano un prodotto che possiede determinate caratteristiche. Ciò è vero nel caso del «cognac», ma non in quello del «*Weinbrand*» (sentenza 20 febbraio 1975, n. 12/74, già menzionata). Malgrado ciò, la Commissione non ha fatto obiezioni contro il requisito della indicazione del paese d'origine in generale. Ciò che è determinante nel caso in oggetto è se siano state stabilite condizioni determinate per poter provare quando si ha produzione nel territorio nazionale, e se queste condizioni sono giustificate.

Condizioni di questo genere possono in due casi andare oltre ciò che sarebbe giustificato dall'utilità di conoscere il paese di produzione:

- esse possono al tempo stesso affermare l'esistenza di certe caratteristiche o di una qualità particolare della merce e pertanto cercare di aggiungere all'indicazione del paese d'origine una specificazione indicante che si tratta di una denominazione di origine controllata; se a ciò si aggiunge il divieto per i prodotti esteri di fregiarsi del termine generico che serve per designare il prodotto, ci si trova di fronte ad una misura d'effetto equivalente vietata dal diritto comunitario;
- esse possono esigere l'uso o la trasformazione di prodotti nazionali, cercando così di coprire misure di ef-

fetto equivalente vietate dal diritto comunitario.

Per questo motivo bisogna esaminare in modo particolarmente severo i requisiti ai quali è espressamente subordinato il diritto di indicare un determinato paese di produzione.

Adottando questo atteggiamento per la denominazione «*Weinbrand* tedesco», la Commissione conclude che:

- poiché «*Weinbrand*» non è una denominazione d'origine, l'uso di questo termine è permesso anche per acquaviti di vino di qualità straniera (sentenza n. 12/74, cit.);
- poiché la denominazione «tedesco», non può essere ricollegata che al processo di produzione svoltosi in Germania, detta denominazione non giustifica, nel caso in questione, che il distillato di vino impiegato debba essere fabbricato e stagionato in Germania, cioè nella stessa distilleria tedesca;
- questa condizione non è neppure giustificata da considerazioni di qualità.

Successivamente, la Commissione esamina la normativa in questione con riferimento alle direttive relative alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Il diritto di usare la denominazione di qualità, «*Weinbrand*», costituisce un'agevolazione diversa da un aiuto, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della direttiva della Commissione 7 novembre 1966, n. 66/683 (GU 1966 pag. 3748). L'eccezione prevista nella citata direttiva, riguardante le denominazioni ed i marchi d'origine non si applica, mentre, d'altra parte, la giustificazione basata sulla nozione di ordine pubblico non può basarsi che su una concezione errata di detta nozione. Se per ordine pubblico si vuole intendere la necessità di un controllo efficace, si può opporre che questo controllo può essere garantito altrettanto bene da misure diverse non restrit-

tive della libera circolazione delle merci (cfr. causa n. 104/75, *De Peijper*, cit.).

Le disposizioni oggetto della controversia hanno inoltre l'effetto di rendere più onerose le importazioni e di privilegiare le merci nazionali e sono, per questo motivo, incompatibili con l'art. 2, n. 3, lett. f) e k) della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU 1970, L 13, pag. 29). Il fatto che il *Wein-gesetz* preveda norme corrispondenti per il «*Weinbrand*» estero aggrava la violazione dell'art. 30 del Trattato CEE, anziché legittimarla, poiché la normativa in oggetto può avere come conseguenza una restrizione della libera circolazione delle merci fra Stati membri.

Sulla terza questione

In considerazione delle conclusioni alle quali conduce l'esame delle questioni precedenti, la Commissione ritiene di dovere esaminare solo succintamente le restanti norme di diritto comunitario menzionate dal *Verwaltungsgericht*.

Per quanto riguarda l'art. 90 del Trattato CEE, è dubbio se le disposizioni in oggetto del *Wein-gesetz* accordino alle distillerie tedesche diritti speciali o esclusivi e se tali distillerie debbano essere considerate imprese pubbliche. Cionondimeno, esiste la possibilità che la Repubblica federale abbia creato, con l'emanazione della normativa oggetto della controversia, una situazione contraria alle regole di concorrenza del Trattato e ab-

bia, perciò, violato il combinato disposto dell'art. 5 e degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. Questa ipotesi, che necessita di un esame delle circostanze di fatto, non deve tuttavia essere presa in considerazione in un procedimento fondato sull'art. 177 del Trattato CEE, bensì nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato.

Considerazioni analoghe a quelle esposte in merito all'art. 90 valgono, secondo la Commissione, per il divieto di discriminazione. D'altro lato nella parte in cui la domanda dell'attrice fa riferimento ad una discriminazione fra produttori, l'applicazione dell'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE, va esclusa per il fatto che l'acquavite di vino di qualità non è un prodotto agricolo che si trovi nella lista di cui all'allegato II del Trattato CEE.

All'udienza del 5 luglio 1978 l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avvocato D. Ehle, del foro di Colonia; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dall'avvocato J. Sedemund, pure del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente H. Matthies, hanno risposto ad alcune domande della Corte ed hanno esposto le loro osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 luglio 1978.

In diritto

1. Con ordinanza 18 gennaio 1978, pervenuta alla Corte il 9 febbraio 1978, il *Verwaltungsgericht* della Città di Brema ha posto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni relative all'interpretazione degli artt. 30, 31, 36 (due prime questioni); 86, n. 1, lett. b) e 90, n. 1 (terza questione) del Trattato stesso;

- 2 dette questioni vengono poste a proposito di una controversia che oppone le autorità amministrative competenti della Città di Brema a un produttore tedesco di acquavite e riguarda il diritto di quest'ultimo di usare per i suoi prodotti, preparati a partire da distillati di vino importati da un altro Stato membro, le denominazione «Qualitätsbranntwein» e «Weinbrand»;

le soluzioni delle questioni formulate debbono permettere al giudice nazionale di decidere sulla compatibilità col diritto comunitario, e in particolare con le norme citate dal giudice stesso, di tutto o di parte del § 40 della legge federale 14 luglio 1971 sul vino, il vino liquoroso, il vino spumante, le bevande a base di vino e l'acquavite di vino (*Bundesgesetzblatt* I 1971, pag. 893), d'ora in avanti designata «*Weingesetz*».

Considerazioni preliminari

- 3 Ai fini della soluzione da dare alle questioni sollevate, è opportuno richiamare alcuni elementi di fatto e di diritto a proposito dei quali il giudice nazionale ha posto le suddette questioni.

- 4 Secondo il § 35 del *Weingesetz* «l'acquavite di vino è il liquido ottenuto partendo da un distillato di vino, che abbia una gradazione alcolica di almeno 38° e che possa essere bevuto nello stato in cui si trova oppure, per poter essere bevuto, debba semplicemente essere mescolato con l'acqua (preparazione)»;

secondo il § 36 della stessa legge, il distillato di vino è il liquido ottenuto mediante distillazione vuoi di vino, vuoi di vino alcolizzato (*Brennwein*), cioè, secondo le spiegazioni fornite alla Corte, di vino mescolato con un distillato ed avente una gradazione alcolica di 24° circa, vuoi ancora mediante distillazione di «distillato grezzo» (*Robbrand aus Wein oder aus Brennwein*), cioè, sempre secondo le spiegazioni fornite alla Corte, di un vino, alcolizzato o no, che ha subito una prima distillazione, vuoi, infine, mediante distillazione di una miscela dei prodotti sopra citati per arrivare a un prodotto distillato dalla gradazione alcolica di almeno 52° e di non più di 86°, senza che alcun'altra sostanza possa venire aggiunta o tolta dal liquido distillato così ottenuto;

- 5 secondo l'attrice nella causa principale, la prima distillazione da cui si ricava il «Rohbrand» darebbe origine, se si esegue col procedimento della distillazione in soffieria, ad un alcool di vino con gradazione alcolica da 24° a 35° che dovrebbe, effettivamente, venire distillato una seconda volta per essere conforme ai requisiti dei §§ 35 e 36 in tema di gradazione alcolica;

questa prima distillazione, tuttavia, quando si esegue coll'impiego di impianti a colonna, produrrebbe, sempre secondo l'attrice nella causa principale, un distillato con gradazione alcolica fino a 70°, il che renderebbe inutile la seconda distillazione;

6 secondo il Governo della Repubblica federale di Germania, invece, il prodotto uscito dalla prima distillazione costituirebbe, quale che sia la sua gradazione alcolica, un prodotto non raffinato, denominato per questa ragione distillato grezzo, che, prima di potere essere usato per la preparazione di acquavite, dovrebbe subire una seconda distillazione, la quale lo trasforma in distillato finito (*fertiges Destillat*).

7 Il *Weingesetz* introduce, nella sezione II della seconda parte (§§ 35-44), la distinzione fra le acquaviti di vino prodotte in territorio nazionale (*inländische Branntweine aus Wein*), che sono oggetto dei §§ 36-41, e quelle di provenienza estera (*ausländische Branntweine aus Wein*), che sono oggetto dei §§ 42-44;

questa distinzione viene effettuata secondo criteri diversi ed essa ha effetti diversi a seconda che si tratti di acquaviti correnti oppure di quelle per le quali vengono richieste le denominazioni «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*»;

8 per quanto riguarda le acquaviti correnti, è stabilito al § 39, 1° capoverso, che quelle prodotte in territorio nazionale devono recare l'indicazione «*Branntwein aus Wein*», mentre per quelle di provenienza estera, cioè quelle provenienti da un altro Stato membro, questa stessa indicazione deve, secondo il § 44 del *Weingesetz*, essere accompagnata dal nome del paese produttore o dall'aggettivo derivato da questo nome;

ai sensi di queste norme e del § 38 del *Weingesetz*, un'acquavite corrente è considerata come prodotta in territorio nazionale se la miscela dei distillati o il loro taglio oppure l'addizione di certi prodotti elencati al detto § 38 vengono eseguiti in territorio nazionale, quale che sia d'altra parte la provenienza, nazionale o estera, dei vini, vini alcolizzati, distillati grezzi o perfino distillati finiti, partendo dai quali l'acquavite viene preparata.

9 D'altra parte, le acquaviti che si desidera fruiscono delle denominazioni «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*» sono considerate come prodotte in territorio nazionale solo se corrispondono ai requisiti elencati al § 40 del *Weingesetz* ed in particolare alle due seguenti condizioni:

- a) che almeno l'85 % della gradazione alcolica derivi da distillato di vino prodotto all'interno del paese (§ 40, 1° capoverso, n. 1, del *Weingesetz*);
- b) che l'intero quantitativo di distillato di vino di cui si è fatto uso sia stato fatto stagionare per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale che ha prodotto il distillato di vino (§ 40, 1° capoverso, n. 4, del *Weingesetz*);

in forza del § 44 del *Weingesetz*, la denominazione «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» accompagnata dal nome del paese produttore o dall'aggettivo derivato da questo nome può venire parimenti utilizzata per le acquaviti estere di cui si attesti, mediante il documento che le deve accompagnare all'atto dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, che possiedono requisiti quasi identici a quelli richiesti dal § 40 per le acquaviti di qualità nazionali e in particolare alla duplice condizione che almeno l'85 % della gradazione alcolica del distillato provenga da distillato preparato nel paese produttore (§ 44, 1° capoverso, n. 2) e che tutto il distillato di vino impiegato sia stato fatto stagionare per almeno sei mesi in botti di quercia nei depositi dell'impresa estera che ha effettuato la distillazione di questo 85 % del contenuto alcolico (§ 44, 1° capoverso, n. 3);

- 10 mentre detto § 44, nella versione del 1971, non permetteva, per le acquaviti estere, che l'uso della denominazione «*Qualitätsbranntwein aus Wein*», riservando quella, più nota, di «*Weinbrand*» alle acquaviti di qualità prodotte in Germania, risulta dalla sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1975 (causa n. 12/74, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. pag. 181) che le acquaviti di qualità provenienti dagli altri Stati membri e che soddisfino le condizioni poste dal § 44 del *Weingesetz* debbono poter beneficiare anch'esse in Germania della denominazione «*Weinbrand*», se non si vuole violare l'art. 30 del Trattato.
- 11 Tuttavia, l'attrice nella causa principale sostiene che — anche dopo l'eliminazione della violazione dell'art. 30 del Trattato di cui sopra — si ha nei §§ 40 e 44 del *Weingesetz* un'altra misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa, riguardante, questa volta, l'importazione nella Repubblica federale di Germania dei distillati finiti (*fertige Destillate*); la restrizione consisterebbe nel fatto che le acquaviti di qualità prodotte nella Repubblica federale debbono essere necessariamente prodotte partendo da vini, vini alcolizzati o distillati grezzi che, per almeno l'85 % della gradazione alcolica del distillato usato, siano stati oggetti nel territorio della Repubblica federale di Germania di una distillazione o almeno di una distillazione finale, per trasformarli in «*fertiges Destillat*», il quale distillato finito deve, inoltre essere stato immagazzinato per almeno sei mesi in botti di quercia nei depositi dell'impresa tedesca che ha eseguito questa distillazione o distillazione finale;

- 12 questa norma, alla quale corrisponde, per quanto riguarda le acquaviti provenienti dagli altri Stati membri, il § 44, 1° capoverso, del *Weingesetz*, impedirebbe ai produttori d'acquavite tedesca di acquistare i distillati negli altri Stati membri al fine di usarli direttamente — cioè senza una nuova distillazione in territorio tedesco — per la produzione di acquavite di vino di qualità, mentre detti distillati, specie quelli provenienti dalla Francia e dall'Italia, avrebbero la gradazione alcolica richiesta dal § 36 del *Weingesetz* (non meno di 52° e non più di 86°) e darebbero le stesse garanzie, dal punto di vista della salute pubblica e della qualità, dei distillati finiti (*fertige Destillate*) prodotti in Germania;

questa norma costituirebbe pertanto una restrizione degli scambi, vietata dall'art. 30 del Trattato, e che non potrebbe rientrare nell'art. 36 del medesimo, giacché il suo vero scopo sarebbe, secondo l'attrice nella causa principale, quello di proteggere i distillatori tedeschi, riservando, per le acquaviti prodotte nella Repubblica federale, le denominazioni «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*» a quelle delle quali almeno l'ultima distillazione sia stata effettuata nella Repubblica federale di Germania;

inoltre, questa norma obbligherebbe i produttori di acquaviti di vino tedesche, non distillatori, ad acquistare i distillati coi quali preparano le acquaviti esclusivamente presso i distillatori tedeschi che sarebbero peraltro loro concorrenti, e ciò perché altrimenti non potrebbero usare per i loro prodotti le denominazioni sopra indicate, il che creerebbe una discriminazione vietata dal Trattato tra fabbricanti di acquavite che sono anche distillatori e fabbricanti di acquavite che non sono distillatori.

- 13 Il Governo della Repubblica federale di Germania sostiene che la normativa oggetto della controversia non costituisce sotto alcun aspetto una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa;

imponendo che almeno l'ultima distillazione e l'immagazzinamento in botti di quercia per sei mesi vengano effettuati nella stessa azienda (*Betrieb*), il *Weingesetz* mirerebbe a garantire la qualità delle acquaviti, giustificando le denominazioni che sono loro riservate in ragione di tale qualità;

questa garanzia di qualità non potrebbe essere realizzata se non istituendo una «responsabilità unitaria», cioè mediante la concentrazione, almeno dell'ultima distillazione e dell'immagazzinamento, presso la stessa azienda, giacché questa «responsabilità unitaria» offrirebbe «la miglior garanzia possibile di salvaguardia della qualità e garantirebbe nello stesso tempo un controllo efficace», ed infine permetterebbe di garantire «la qualità e l'individualità del prodotto» (Relazione sulla legge, *Deutscher Bundestag Drucksache V/1636*, pag. 61);

questo controllo sarebbe indispensabile per l'informazione dei consumatori, poiché il *Weinbrand* prodotto nella Repubblica federale avrebbe un carattere e un gusto specifici, derivanti specialmente dalla maniera di distillare, dai limiti della raffinazione e dal trattamento degli elementi costitutivi dei distillati; in particolare, il *Weinbrand* tedesco verrebbe distillato fino a 86° e senza lievito, essenzialmente da vino alcolizzato e distillato grezzo, mentre i prodotti esteri sarebbero distillati direttamente a partire dal vino di base (*Grundwein*);

- 14 tutte queste considerazioni porterebbero a riconoscere la necessità di subordinare il diritto di usare la denominazione di qualità per l'acquavite nazionale al fatto che l'operazione determinante della distillazione abbia luogo per la maggior parte nel paese stesso;

questa condizione sarebbe tanto meno in contrasto con il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, in quanto, in base alla norma stabilita del § 44 del *Weinggesetz* ed in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1975, il Governo federale ammetterebbe senza restrizioni l'uso tanto della denominazione «*Qualitätsbranntwein aus Wein*», quanto dell'altra «*Weinbrand*» per le acquaviti provenienti da altri Stati membri, le quali siano conformi ai requisiti della «responsabilità unitaria» stabilita dal § 44 per le acquaviti provenienti dagli altri Stati membri, in modo equivalente a quanto stabilito dal § 40 per le acquaviti nazionali.

- 15 Va ancora rilevato che è assodato che le acquaviti tedesche vengono prodotte di regola non partendo da uve o vini prodotti nel territorio della Repubblica federale di Germania, bensì partendo da vini esteri, importati soprattutto sotto forma di vini alcolizzati (*Brennweine*) o di distillati grezzi (*Rohbrände*).
- 16 Infine, bisogna anche notare che le denominazioni «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*» non costituiscono denominazioni di origine o indicazioni di provenienza né ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati membri, né ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. s), della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU L 13 del 1970, pag. 29), bensì debbono venire considerate quali denominazioni di qualità elaborate dalla legislazione di uno Stato membro;

d'altronde, la sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1975 ha affermato che la denominazione «*Weinbrand*» non è un'indicazione di provenienza (*Herkunftsangabe*) e che la Repubblica federale di Germania, traendo

le conseguenze da questa sentenza, dichiara che la denominazione «*Weinbrand*», con l'aggiunta del nome dello Stato membro o dell'aggettivo derivato da questo nome, può essere usato per lo smercio delle acquaviti di vino provenienti dagli altri Stati membri, le quali siano conformi ai requisiti prescritti dal § 44 del *Weingesetz* per potersi fregiare delle denominazioni riservate alle acquaviti di qualità;

- 17 la soluzione delle questioni sollevate deve tenere conto dei vari elementi sopra indicati.

Sulle questioni sollevate

- 18 Con la prima questione si domanda se gli artt. 30 e 31 del Trattato, come pure il divieto di discriminazione di diritto comunitario, vadano interpretati nel senso che è incompatibile con il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, come pure col divieto di discriminazione, la normativa contenuta nel § 40, 1° capoverso, n. 1 e n. 4, del *Weingesetz* del 14 luglio 1971 (*Bundesgesetzblatt*, Parte I, 1971, pag. 893), in base alla quale l'acquavite di vino nazionale può essere designata come «*Qualitätsbrandwein aus Wein*» o «*Weinbrand*» solo se:

— almeno l'85 % della sua gradazione alcolica proviene da distillati di vino prodotti nel paese (*im Inland*) mediante distillazione;

— l'intero quantitativo di distillato adoperato è stato immagazzinato per almeno sei mesi in botti di quercia presso l'azienda nazionale che ha prodotto il distillato nazionale mediante distillazione.

- 19 La Corte, benché nell'ambito di applicazione dell'art. 177 del Trattato non sia competente a pronunciarsi sulla compatibilità d'una norma nazionale col diritto comunitario, può nondimeno desumere dal testo della questione formulata dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questo forniti, gli elementi relativi all'interpretazione del diritto comunitario;

- 20 la prima questione consiste in sostanza nel se il divieto di misure d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa (art. 30 del Trattato) e il divieto generale di discriminazione riguardino norme emanate da uno Stato membro che subordinino l'uso di una denominazione di qualità per un prodotto finito nazionale e, in particolare, per un prodotto alcolico fabbricato partendo da materie prime provenienti indifferentemente dallo Stato in questione o da altri Stati membri, alla condizione che tutto o parte del processo

produttivo anteriore all'ultima fase del processo stesso si svolga nello Stato membro dove ha luogo la fase finale della produzione e di dove, pertanto, il prodotto è considerato originario;

- 21 per il caso di soluzione affermativa di questa prima questione, si domanda poi se una norma di questo genere non sia lecita in base all'art. 36 del Trattato.
- 22 È opportuno dare una soluzione unitaria alle due questioni, prima di tutto sotto il profilo dell'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.
- 23 Per quanto riguarda il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, l'art. 30 del Trattato vieta, nel commercio intracomunitario, tutte le misure di tale natura;

ai fini di tale divieto è sufficiente che le misure di cui trattasi siano atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, le importazioni fra Stati membri;

secondo il sesto considerando della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, relativa alla soppressione di alcune misure equivalenti a restrizioni quantitative, debbono venire annoverate fra le misure di questo genere, e sono pertanto vietate:

«quelle che, ad ogni stadio di commercializzazione, accordano ai prodotti nazionali una preferenza, diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni, in modo da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati»;

alla luce di queste considerazioni, l'art. 2, n. 3, lett. s) della direttiva, considera, coerentemente, misure d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa, e come tali vietate, quelle che «riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni di origine né indicazioni di provenienza»;

- 24 per avere efficacia pratica, il divieto di riservare ai prodotti nazionali certe denominazioni, soprattutto di qualità (eccetto le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza) deve estendersi alle norme che effettuano una distinzione fra i prodotti nazionali a seconda che le materie prime o i prodotti semilavorati, partendo dai quali essi sono fabbricati, siano o no stati

prodotti o lavorati nel territorio nazionale, e che riservano denominazioni speciali alle merci provenienti da prodotti semilavorati ulteriormente elaborati nel territorio nazionale, in modo da metterli in una luce vantaggiosa agli occhi degli operatori economici o dei consumatori interessati;

in effetti, in un mercato che deve possedere, nella misura del possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere — salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e di indicazione di provenienza — unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione;

- 25 per quanto auspicabile, la politica di controllo della qualità da parte di uno Stato membro non può essere attuata, nell'ambito comunitario, se non con mezzi conformi ai principi fondamentali del Trattato;

ne consegue che, se è vero che gli Stati membri sono competenti a stabilire norme di qualità dei prodotti messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l'uso di denominazioni di qualità al rispetto di queste norme, essi lo sono a condizione che queste norme e denominazioni, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, non siano legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge;

sempre facendo eccezione per le regole relative alle denominazioni di origine per le indicazioni di provenienza, è incompatibile col mercato comune la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri;

ciò è tanto più vero quando la localizzazione in territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo è giustificata sostanzialmente soltanto da una norma la quale, istituendo una «responsabilità unitaria», mira a facilitare dei controlli di qualità, mentre questi controlli possono, con eguale efficacia, essere effettuati con mezzi meno restrittivi degli scambi fra Stati membri.

- 26 Risulta dal complesso delle considerazioni di cui sopra che concreta una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa la norma nazionale che subordini il diritto di usare una denominazione di qualità per un prodotto nazionale alla condizione che il prodotto semilavorato, partendo dal quale esso viene fabbricato, venga prodotto o lavorato nel territorio nazionale, e consenta di vietarne l'uso per il semplice motivo che il prodotto semilavorato è importato da un altro Stato membro;

il fatto che l'uso di questa denominazione di qualità sia facoltativo non ne elimina il carattere di ostacolo ingiustificato per gli scambi, dato che l'uso di questa denominazione favorisce, o è atto a favorire, lo smercio del prodotto in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene.

- 27 Indubbiamente, la direttiva n. 70/50 riguarda esclusivamente, stando al suo art. 2, n. 1, le misure «diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati» e inoltre, secondo la Repubblica federale di Germania, risulterebbe dal confronto dei §§ 40 e 44 del *Weingesetz* che le acquaviti nazionali e quelle provenienti dagli altri Stati membri sono sottoposte a condizioni sostanzialmente identiche per quanto concerne il diritto alle denominazioni di qualità «*Qualitätsbranntwein aus Wein*» e «*Weinbrand*»;

per fruire infatti di queste denominazioni coll'aggiunta del nome o dell'aggettivo qualificativo dello Stato membro d'origine, le acquaviti provenienti dagli altri Stati membri debbono anch'esse essere fabbricate partendo da un distillato, o almeno da un distillato finito, prodotto e immagazzinato nella stessa azienda dello Stato in questione.

- 28 Senza che vi sia bisogno, nel caso in esame, di risolvere la questione del se una norma nazionale che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli provenienti dagli altri Stati membri possa costituire egualmente una misura equivalente ad una restrizione quantitativa, va rilevato che il trattamento eguale del prodotto pronto per il consumo non giustifica la disparità di trattamento per i prodotti semilavorati, dei quali il prodotto finito costituisce lo sbocco, nel senso che in ciascuno Stato membro il produttore nazionale del prodotto finito è obbligato o fortemente incoraggiato a ricorrere in tutto o in parte a prodotti semilavorati nazionali;

ben lungi dal giustificare la restrizione degli scambi dei prodotti semilavorati, l'applicazione di questa restrizione tanto ai prodotti finiti provenienti dagli altri Stati membri quanto a quelli provenienti dallo Stato membro in questione non fa che rafforzare l'isolamento dei mercati.

- 29 Occorre tuttavia ancora accertare se norme come quelle che sono oggetto delle questioni sollevate, pur costituendo misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, non siano lecite in forza dell'art. 36 del Trattato.
- 30 L'art. 36 costituisce un'eccezione al principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti e deve, pertanto, essere interpretato in modo da non spiegare i propri effetti al di là di quanto è necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare.
- 31 Non è legittimata dall'art. 36 del Trattato l'imposizione di una restrizione degli scambi legata al diritto di fare uso di una denominazione nazionale di qualità, foss'anche facoltativa, che distingua fra un determinato alcol di produzione nazionale e gli alcoli simili, sempre di produzione nazionale, che possono venire posti in commercio sul territorio dello Stato membro in questione senza alcuna restrizione e in particolare senza pericolo per la salute dei consumatori, benché essi non soddisfino la condizione restrittiva degli scambi intracomunitari, alla quale è subordinato il diritto a detta denominazione di qualità.
- 32 Bisogna dunque risolvere le due prime questioni nel senso che costituiscono misure d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 di questo, le norme di uno Stato membro le quali subordinino l'uso per un prodotto nazionale di una denominazione di qualità, fosse anche facoltativa (che non costituisca né una denominazione d'origine né un'indicazione di provenienza ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. s), della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50) alla condizione che una o più fasi del processo produttivo precedenti alla fase della preparazione del prodotto finito abbiano avuto luogo nel territorio nazionale.
- 33 Tenendo conto della soluzione di cui sopra, relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, non è più necessario risolvere i restanti punti della prima questione né la terza questione.

Sulle spese

- 34 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione. Nei confronti delle

parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal *Verwaltungsgericht* della Città di Brema con ordinanza 18 gennaio 1978, dichiara:

Costituiscono misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato, e non giustificata dall'art. 36 di questo, le norme di uno Stato membro, le quali subordinino l'uso per un prodotto nazionale di una denominazione di qualità, foss'anche facoltativa (che non costituisca né una denominazione di origine né un'indicazione di provenienza ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. s) della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50), alla condizione che una o più fasi del processo produttivo precedenti alla fase della preparazione del prodotto finito abbiano avuto luogo nel territorio nazionale.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen

O'Keeffe

Bosco

Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 ottobre 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher